



# COMUNE DI VERTOVA

*Provincia di Bergamo*

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N° 17 del 14/02/2018

**OGGETTO:** DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018-2020

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **18:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI LUIGI	Sindaco	X	
MAFFEIS GIUSEPPE	Assessore	X	
GUALDI FRANCESCA	Assessore	X	
GUERINI GIUSEPPE	Assessore	X	

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Gualdi Luigi** nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

**OGGETTO:** DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018-2020

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, secondo il dettato normativo del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Decreto Legislativo n. 165/2001, è specifica competenza della Giunta Comunale definire, fra l'altro, gli atti generali di organizzazione del personale;
- che l'articolo 89, 5° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che “*gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal ... testo unico, provvedono ....all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*”;
- che l'articolo 91, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che “*gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;

Tenuto presente che l'articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1 997, stabilisce che “*al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ...*”;

Visto l'art. 6 del d.lgs. 165/2001, rubricato Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, che testualmente dispone:

1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*
3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
4. *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del*

*Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

5. *Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, (...).*

6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*

6-bis. (...)

Visto l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 che testualmente dispongono:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

Ritenuto opportuno provvedere alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020;

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla gestione del personale:

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali</p> <p>557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.</p> <p>557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione</p>
--	--

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p>Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014</p>	<p><i>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno</i></p>
--	--

	<p><i>precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e <b>del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018</b>. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. <b>A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni</b>, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; <b>è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente</b>. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.</i></p>
<p>Art. 1, comma 228, della legge 208/2015 (<u>vigente per l'esercizio 2016</u> – cfr. art. 16 comma 1 bis, d.l. 113/2016)</p>	<p><i>1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».</i></p>
<p>Art. 1, comma 228, della legge 208/2015 (come modificato dalla legge di stabilità per l'anno 2018)</p>	<p><i>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, <b>qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.</b> (...). In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018...</i></p>

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 841.400,97, come di seguito ricostruito:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 942.353,75	€ 816.524,61	€ 765.324,51	€ 841.400,97

Atteso che l'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto alle spese correnti, nel 2017, è stata la seguente:

Spesa personale totale lorda:	
Macroaggregati 01, 02, 04	€ 735.653,12
Spese correnti	€ 2.747.653,41
Incidenza spese del personale/spese correnti	% 26,77

Preso atto che, in forza del D.M. 24-7-2014, che ha individuato i rapporti medi dipendenti popolazione validi per il triennio 2014-2016, il comune di Vertova presenta un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio per classe demografica (da 3.000 a 4.999 abitanti: rapporto medio dipendenti popolazione 1/143; comune di Vertova – dipendenti n. 21, popolazione al 31.12.2016 4709; rapporto 1/224);

Considerato che, alla luce della normativa e dei dati soprariportati, le quote assunzionali dell'ente sono così riassunte:

Anno	Quote assunzionali	Cessazioni anno precedente	Facoltà assunzionale
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	-	
2016	75% della spesa delle cessazioni anno precedente (Art. 1, comma 228, della legge 208/2015, come modificato dall'articolo 16 del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016)	Cessazione di due dipendenti rispettivamente di categoria B1 (tabellare per 12 mensilità: Euro 17.244,72 l'anno) e di categoria A1 nell'anno 2015 (tabellare per 12 mensilità: Euro 16.314,60)	75% delle cessazioni 25.169,49 (tabellare per 12 mensilità)
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	-	
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente (Art. 1, comma 228, della legge 208/2015)	Cessazione di un dipendente di categoria B3 nell'anno 2017 (tabellare per 12 mensilità: Euro 18.229,92 l'anno)	75% delle cessazioni 13.672,44 (tabellare per 12 mensilità)
2019	100% della spesa delle cessazioni anno precedente	-	
2020	100% della spesa delle cessazioni anno precedente	-	

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;

Vista la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

- anno 2018: - assunzione di un collaboratore tecnico - operaio specializzato - categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato (tabellare per 12 mensilità: Euro 18.229,92 l’anno)
- anno 2019: - nessuna assunzione;
- anno 2020: - nessuna assunzione;

Atteso che, stante l’assunzione come sopra programmata nel 2018, la facoltà assunzionali dell’ente vengono così a rideterminarsi

	<b>Facoltà assunzionali</b>	<b>Utilizzo per assunzione 2018</b>	<b>Resti</b>
2016	25.169,49	18.229,92	6.939,57
2018	13.672,44	0	13.672,44

Visto l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

Preso atto della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente, sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento, ma esclusivamente quella di ingresso;

Dato atto che eventuali determinazioni in ordine ai posti vacanti residui saranno oggetto di successivi provvedimenti ad integrazione della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Ritenuto che, sulla scorta di quanto sopra, non si rilevano, presso l’Ente, situazioni di soprannumero o eccedenze di personale dipendente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla specifica normativa in materia sopra richiamata;

Preso atto che l’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, in ordine al piano dei fabbisogni del personale, è subordinata a:

- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica con il pareggio di bilancio per l’anno 2017
- contenimento della spesa di personale anno 2018 pari ad Euro 841.400,97 calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, con riferimento al valore medio

del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014

- approvazione del bilancio di previsione anno 2018
- approvazione bilancio consolidato
- approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della performance anno 2018;
- approvazione rendiconto di gestione;
- regolare dell'adempimento di cui al'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. 113/2016
- rispetto tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.L. 66/2014.

Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal Responsabile del Settore Programmazione, Organizzazione e Risorse Umane e dal Responsabile del Settore Risorse Economico - finanziarie, riportati in allegato, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

Con voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente ritrascritte;
2. di dare atto che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale dipendente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla specifica normativa in premessa richiamata;
3. di approvare la seguente programmazione triennale del personale per il triennio 2017-2019:
  - anno 2018: - assunzione di un collaboratore tecnico - operaio specializzato - categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato (tabellare per 12 mensilità: Euro 18.229,92 l'anno)
  - anno 2019: - nessuna assunzione;
  - anno 2020: - nessuna assunzione;
4. Di dare atto che, a seguito dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, i resti relativi alle capacità assunzionali vengono così rideterminati:

	<b>Facoltà assunzionali</b>	<b>Utilizzo per assunzione 2018</b>	<b>Resti</b>
2016	25.169,49	18.229,92	6.939,57
2018	13.672,44	0	13.672,44

5. Di definire che la consistenza della dotazione organica sulla scorta degli atti di organizzazione ad oggi assunti e comprensiva della programmazione del fabbisogno come sopra definito, risulta pari a n. posti, come da allagato A) al presente atto quale integrante e sostanziale;
6. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e la RSU, ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti di integrazione al piano triennale del fabbisogni del personale disposto con il presente atto.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000, ai fini dell'attuazione di quanto con lo stesso disposto



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Gualdi Luigi  
*Firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Bergamelli  
*Firmato digitalmente*